

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 26 febbraio 2020, n. 4

Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

Art. 2.

(Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti umani e civili.

Art. 3.

(Funzioni)

1. Il Comitato:

- a) promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili;
- b) formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la giornata di cui all'articolo 8;
- c) collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia dei diritti umani e civili.

Art. 4.

(Composizione)

1. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale;
 - b) dall'assessore competente;
 - c) da due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - d) da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;
 - e) da due consiglieri regionali cessati dal mandato;
 - f) da venti esperti in materia di diritti umani e civili nominati dal Consiglio regionale.
2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dal Presidente e da due vicepresidenti.
2. Svolge funzioni di Presidente del Comitato il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.
3. Il Presidente del Comitato:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;
 - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.
4. I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra i propri membri.

Art. 6.

(Insediamento e durata in carica)

1. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 7.

(Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
2. Il Comitato assume le deliberazioni a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai componenti del Comitato, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, è dato avviso della convocazione tramite comunicazione scritta, anche telematica, che indica luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione.

Art. 8.

(Istituzione della giornata per la pace)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali nonché con il preambolo dello Statuto, istituisce la "Giornata regionale per la pace" che si celebra in data individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La Regione, ogni anno, individua le iniziative per le celebrazioni relative alla giornata di cui al comma 1 sulla base delle proposte del Comitato.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 30.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01.01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
2. Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Il Comitato per la sua attività si avvale inoltre delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale già disciplinate nella legislazione vigente, secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 57

“Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace”

Presentata dai Consiglieri regionali Stefano Allasia (primo firmatario), Giorgio Bertola, Gianluca Gavazza, Michele Mosca e Mauro Salizzoni

Assegnata per l'esame in sede referente alla I Commissione permanente
il 18 novembre 2019

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 12 febbraio 2020

Correlatori: I Consiglieri Marrone e Valle e la Consigliera Frediani

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 18 febbraio 2020 con 51 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della Costituzione è il seguente:

“ Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della Costituzione è il seguente:

“ Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della Costituzione è il seguente:

“ Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 2. (Autonomia e partecipazione)

1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

5. La Regione predispone indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 11. (Diritti sociali)

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“ Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”.